



**DECRETO DEL DIRIGENTE**  
**Segreteria Generale**  
**Ufficio gestione giuridica del personale**

Inquadramento mediante passaggio diretto nel ruolo del personale regionale di una dipendente dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento

**IL DIRIGENTE**

Visto il Regolamento previsto dall'art. 5, comma 5, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, emanato con decreto della Presidente della Regione 18 aprile 2001, n. 8/L, come sostituito da ultimo con decreto del Presidente della Regione 12 novembre 2013, n. 76;

Visto in particolare l'art. 10 – Passaggio diretto di personale – il quale prevede che:

- è consentita la copertura di posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di altre amministrazioni appartenenti alla corrispondente posizione professionale, previa domanda di trasferimento e relativo consenso dell'amministrazione di appartenenza (comma 2);
- nel caso di passaggio diretto di personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, il principio della proporzionale linguistica va rispettato in relazione alle riserve stabilite sulla dotazione organica complessiva (comma 3);
- al personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 9 (comma 4);

Visto in particolare l'art. 9, comma 2, in base al quale il rapporto di lavoro continua, senza interruzione, con l'amministrazione di destinazione; al personale è garantita la continuità della posizione pensionistica e previdenziale; l'inquadramento avviene secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva;

Visto l'art. 31 del contratto collettivo 1. dicembre 2008 e succ. mod. il quale prevede, in relazione all'istituto della mobilità inter-Enti, che il dipendente è inquadrato nella posizione economico-professionale e profilo professionale corrispondenti alla qualifica e profilo rivestiti presso l'ente di provenienza all'atto del passaggio. Ove non esista corrispondenza di profilo, l'inquadramento è effettuato nel profilo corrispondente alle funzioni svolte presso la Regione. Al dipendente spetta il trattamento economico previsto per la posizione economico-professionale d'inquadramento presso la Regione con riconoscimento dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza sia ai fini giuridici che della progressione economica, oltre alle eventuali indennità spettanti a norma di contratto. Qualora detto trattamento, comprensivo dell'indennità integrativa speciale e delle indennità accessorie aventi carattere di generalità, risulti inferiore a quello acquisito presso l'Ente di provenienza, la differenza viene conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con le modalità di cui all'art. 71, comma 4. L'eventuale attribuzione delle indennità di cui agli artt. 75, 77, 78 e 79 del contratto collettivo sopra citato, riduce l'assegno personale per il periodo in cui sono corrisposte;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 232 di data 6 ottobre 2017, n. 111 di data 14 giugno 2018 e n. 197 di data 3 settembre 2019, nelle quali è stato disposto di procedere all'assunzione di ulteriore personale a tempo indeterminato, al fine di potenziare gli organici degli uffici regionali a seguito della delega di funzioni in materia di giustizia;

Accertato che con decreto del Segretario generale rep. n. 37/RIPIV di data 14 gennaio 2021, è stato disposto l'accoglimento in posizione di comando, presso l'Amministrazione regionale, del dipendente dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, Signora C.G., profilo professionale di collaboratore amministrativo professionale – settore amministrativo legale – cat.

D, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a decorrere dal 18 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, con assegnazione alla Segreteria generale;

Visto il decreto del Segretario Generale, rep. n. 542-22/04/2021, con il quale è stato disposto il trasferimento della dott.ssa C.G., dalla Segreteria Generale della Giunta regionale alla Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali, tenuto conto del D.P.Reg. 9 dicembre 2020, n. 77 che dispone la modifica del Regolamento emanato con D.P.Reg. 9 maggio 2017, n. 15, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, concernente la "Determinazione delle attribuzioni delle strutture organizzative regionali e delle loro articolazioni", con effetto dal 1. gennaio 2021;

Vista la nota di data 13 maggio 2021, con al quale la dott.ssa C.G., chiede l'inquadramento nei ruoli regionali, in anticipo rispetto alla scadenza del termine tenuto conto del ruolo che le attività di programmazione formativa specifiche in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché la pianificazione del lavoro richiedono un lungo arco temporale che travalica il periodo di un anno;

Visto la nota in calce alla richiesta di data 13 maggio 2021, della Dirigente della Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali, la quale esprime parere favorevole all'inquadramento nei ruoli regionali della dott.ssa G.;

Vista la nota di data 18 maggio 2021, con la quale l'Ufficio gestione giuridica del personale comunica, in base alle disposizioni contenute nelle sopra citate deliberazioni della Giunta regionale, è stata comunicata, all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, l'intenzione di procedere ai sensi delle vigenti disposizioni all'inquadramento nel ruolo regionale della dott.ssa C.G., chiedendo il rilascio del nulla osta al passaggio diretto con decorrenza 15 giugno 2021;

Vista la nota di data 7 giugno 2021, con la quale l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento comunica che con autorizzazione rep. int. 10440 di data 28 maggio 2021, è stata disposta la mobilità intercompartimentale verso l'Amministrazione regionale della dott.ssa C.G., profilo professionale di collaboratore amministrativo professionale – settore amministrativo legale – cat. D, a decorrere dal 15 giugno 2021;

Accertato chela signora C.G. è inquadrata presso l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento nel profilo professionale di collaboratore amministrativo professionale – settore amministrativo legale – cat. D;

Vista la declaratoria del suddetto profilo professionale e ritenuto, in assenza di una diretta corrispondenza di profilo, di disporre l'inquadramento nel profilo corrispondente alle funzioni svolte presso la Regione secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali sopraccitate;

Visto il decreto del Presidente della Regione 12 giugno 2007, n. 7/L con il quale è stato emanato il Regolamento previsto dall'articolo 5, comma 5, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, riguardante i profili professionali, i requisiti e le modalità di accesso, modificato con i Decreti del Presidente n. 55 di data 22 dicembre 2017 e n. 55 di data 20 settembre 2018;

Ritenuto pertanto che l'inquadramento nel ruolo regionale della Signora C.G. debba essere effettuato nel profilo professionale di collaboratore nella posizione economico-professionale C1;

Vista altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 18 di data 25 febbraio 2021, con la quale è stata ridefinita, in via temporanea, la dotazione organica del personale regionale;

Accertato, per quanto riguarda il profilo professionale di collaboratore della posizione economico-professionale C1, che, a fronte di una dotazione organica complessiva riferita al profilo professionale di collaboratore C1-C2-C3, pari a n. 80 posti a tempo pieno alla data del 1. gennaio 2021, risultano disponibili alla data odierna n. 8 posti a tempo pieno;

Accertato altresì, nel rispetto del principio della proporzionale linguistica in relazione alle riserve stabilite sulla dotazione organica complessiva ai sensi dell'art. 10, comma 3 del citato regolamento, che alla data attuale risultano disponibili posti per il gruppo linguistico italiano;

Ritenuto quindi di disporre, a decorrere dal 15 giugno 2021, l'inquadramento nel ruolo del personale regionale della Signora C.G., mediante passaggio diretto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Regolamento previsto dall'art. 5, comma 5, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, emanato con decreto della Presidente della Regione 18 aprile 2001, n.8/L, come sostituito da ultimo con decreto del Presidente della Regione 12 novembre 2013, n. 76, ed in particolare nel profilo professionale di collaboratore, posizione economico-professionale C1, con rapporto di lavoro a tempo pieno;

Ritenuto di rinviare ad un successivo atto la determinazione del trattamento economico spettante alla Signora C.G., a decorrere dal 15 giugno 2021, nonché l'eventuale riconoscimento, ai fini giuridici e della progressione economica, della pregressa anzianità di servizio;

Vista la legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28 (Legge regionale di stabilità 2016), ed in particolare l'art. 5, comma 5;

Vista la legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e s.m., nonché il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 16 di data 25 febbraio 2021 "Determinazioni in merito all'adozione dei provvedimenti in materia di personale";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 213 di data 23 dicembre 2020 "Approvazione documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2021 – 2023" e succ. mod."

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 214 di data 23 dicembre 2020 "Approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2021 – 2023";

Accertata, infine, la disponibilità di fondi sui capitoli corrispondenti dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2021 ed accertato che la spesa è compatibile con il patto di stabilità per l'esercizio di competenza e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e succ. mod.;

#### **dispone**

- di inquadrare, a decorrere dal 15 giugno 2021, nel ruolo del personale regionale mediante passaggio diretto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Regolamento previsto dall'art. 5, comma 5, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, emanato con decreto della Presidente della Regione 18 aprile 2001, n. 8/L, come sostituito da ultimo con decreto del Presidente della Regione 12 novembre 2013, n. 76, nel profilo professionale di collaboratore amministrativo professionale – settore amministrativo legale – cat. D, con rapporto di lavoro a tempo pieno, il dipendente dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, Signora C.G.;
- di confermare nei confronti della medesima l'assegnazione presso la Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali;
- di rinviare ad un successivo atto la determinazione del trattamento economico spettante alla predetta dipendente, a decorrere dal 15 giugno 2021, nonché il riconoscimento, ai fini giuridici e della progressione economica, della pregressa anzianità di servizio.

Cessa conseguentemente a decorrere dal 14 giugno 2021 (ultimo giorno), l'accoglimento in posizione di comando del medesimo presso la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

Le controversie concernenti il presente provvedimento sono devolute al Giudice del Lavoro; il tentativo di conciliazione davanti alla Commissione di conciliazione istituita presso la Provincia Autonoma competente per territorio ai sensi dell'art. 410 del c.p.c. è facoltativo.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 7-quinquies, comma 2, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e succ.mod..

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**- dott. Michael Mayr -**  
**Firmato digitalmente**

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).